

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1799

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO SPENA, DORIGO, BACCIARDI

Estensione dell'ambito di applicazione dei benefici di carriera previsti dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 932, recante disposizioni in favore dei militari del Corpo della guardia di finanza in particolari situazioni

Presentata il 29 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 21 dicembre 1977, n. 932, recante « Disposizioni in favore dei militari del Corpo della guardia di finanza in particolari situazioni », prevede all'articolo 3, primo e quarto comma, che possono essere reintegrati nella posizione di sottufficiale con diritto alla ricostituzione di carriera ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 408, i militari in servizio ed in congedo che abbiano rivestito, prima del loro arruolamento nel Corpo, « il grado di sottufficiale nelle Forze armate o in quelle partigiane ».

In base a questa disposizione, i benefici della normativa anzidetta non sono conferibili ai militari del Corpo della guardia di finanza che abbiano militato, col grado di sottufficiale, nelle formazioni partigiane in un periodo successivo al loro arruolamento nel Corpo, come in effetti è

avvenuto per molti militari nel periodo successivo all'8 settembre 1943. Detti benefici, inoltre, non sono conferibili ai militari che hanno rivestito, in dette formazioni partigiane, il grado di ufficiale.

Per queste disattenzioni si è commessa una palese ingiustizia nei confronti di coloro che, al pari degli altri, contribuirono all'esito finale della Seconda Guerra mondiale, spesso con un grado superiore a quello preso in esame dalla predetta legge 21 dicembre 1977, n. 932, e sempre con un pericolo personale superiore, trattandosi di militari già in servizio prima dell'8 settembre e quindi più vulnerabili in caso di cattura.

Per tale motivo si sottopone all'attenzione del Parlamento la seguente proposta di legge, con l'auspicio che essa possa essere approvata sollecitamente per porre fine ad una palese ingiustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I benefici previsti dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 932, sono estesi ai militari di carriera e agli appuntati del Corpo della guardia di finanza che hanno rivestito il grado di ufficiale o sottufficiale nelle Forze armate o nelle formazioni partigiane e che precedentemente già militavano nel Corpo della guardia di finanza.